

Deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2014, n. 15-103

IPAB Asilo Infantile "Umberto I e Margherita" con sede in Vinadio (CN) - Estinzione.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

L'Asilo Infantile "Umberto I° e Margherita" con sede in Vinadio, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza giuridicamente riconosciuta a norma della Legge n. 6972/1890, eretta in Ente Morale con R.D. in data 16/05/1895, aveva per scopo, a norma dell'art. 2 dello Statuto vigente: "di accogliere e custodire, nei giorni feriali, i bambini di ambo i sessi del Comune, dell'età dai tre ai sei anni, e di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale nei limiti consentiti dalla loro tenera età. Rimanendo posti disponibili, dopo l'ammissione dei poveri, possono essere ammessi anche i bimbi non poveri, verso pagamento di una retta da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione".

Il Comune di Vinadio ha precisato che l'Asilo, a decorrere dall'anno 1977 ha cessato di perseguire le proprie finalità istituzionali e non ha svolto altre attività socio-assistenziali; ha inoltre segnalato l'impossibilità di una ricostituzione dell'organo amministrativo dell'Ente e la mancanza di personale alle dipendenze del medesimo. Si dà atto che le esigenze della popolazione infantile sono soddisfatte a seguito dell'istituzione nel Comune di una scuola materna statale.

La Giunta Comunale di Vinadio, con deliberazione n. 15 in data 27/01/2014, in relazione alle sopraillustrate motivazioni, ha proposto l'estinzione dell'Ente ed il trasferimento del patrimonio, vincolato a servizi socio-assistenziali, al Comune medesimo.

In merito alla proposta, la Provincia di Cuneo, invitata a formulare i propri elementi di valutazione in merito alla suddetta estinzione, si è favorevolmente pronunciata con deliberazione della Giunta provinciale n. 88 in data 14/05/2014.

Il patrimonio dell'estinguendo Ente, quale risulta dalla documentazione prodotta, è unicamente costituito da beni immobili come segue:

BENI IMMOBILI

- edificio ubicato nel centro storico del Comune di Vinadio in Via A. Trocello n. 10, censito al Catasto Fabbricati, identificato al foglio 10 e così individuato:

- mappale 225 – 244, cat. B/1, classe 2, consistenza 1628 mc., superficie catastale 652, rendita € 479,25, piano S1-T-1 - attuale sede della scuola materna statale;

- mappale 247 (ex fabbricato rurale) ora giardino, sup. area urbana 50 mq.

Lo stato manutentivo generale dell'immobile è buono in quanto si sono eseguiti nel corso degli anni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte del Comune di Vinadio.

Il valore del suddetto fabbricato, quale risulta dalla relazione di stima redatta dal geom. Cometto Debora, Tecnico Comunale, in data 25/01/2014 è di €206.800,00.

Per i motivi esposti, considerato che l'Asilo Infantile non è più in grado di assicurare una presenza autonoma in campo assistenziale pubblico, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere accolta.

Si ritengono realizzate, nel caso, le condizioni previste dall'art. 31 del Codice Civile per l'ipotesi di estinzione delle persone giuridiche, ricorrendo per l'I.P.A.B. l'impossibilità di raggiungere i propri scopi.

Ciò stante,

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il relativo Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n. 99/1891;

visto l'art. 31 del Codice Civile;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visti gli artt. 13 e 25 del D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.lgs. n. 207/2001

vista la L.R. n. 1/2004;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

l'estinzione dell'Asilo Infantile "Umberto I° e Margherita" di Vinadio (CN), ed il trasferimento dell'intero patrimonio, eventuali passività incluse, al Comune di Vinadio, con il vincolo della destinazione dei beni, e delle relative rendite, a servizi socio-assistenziali.

Il Sindaco del Comune di Vinadio è incaricato, in esecuzione del presente provvedimento, di curare l'espletamento degli atti necessari al trasferimento dei beni al Comune medesimo.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La stessa deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)